SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 22 febbraio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 novembre 1996, n. 703.

Regolamento recante norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi di pensione e sulle regole in materia di conflitto di interessi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito «decreto legislativo») con il quale sono state disciplinate le forme pensionistiche complementari;

Visti in particolare l'articolo 6 recante norme in materia di «Regime delle prestazioni e modelli gestionali», l'articolo 6-*bis* concernente la «Banca depositaria» e l'articolo 9 concernente i «Fondi pensione aperti»;

Considerato che ai sensi dell'articolo 6, comma 4-*quinquies* del decreto legislativo occorre individuare le attività nelle quali i fondi pensione, indipendentemente dal regime o dal modello gestionale prescelto, possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari nonché le regole da osservare in materia di conflitti di interesse;

Sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo (di seguito «Commissione di vigilanza»);

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 ottobre 1996;

Ritenuto di non poter aderire al suggerimento del Consiglio di Stato di integrare i criteri di gestione all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento in quanto l'integrazione proposta, senza rafforzare «il grado di effettività di tutela dei partecipanti ai fondi», potrebbe indurre i fondi pensione a scegliere soggetti gestori e indirizzi di gestione contrastanti con lo spirito e con la lettera delle modificazioni introdotte dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, agli articoli 2 e 6 del menzionato decreto legislativo n. 124/1993, improntati a principi di concorrenzialità tra i gestori;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, in data 19 novembre 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) «titoli di debito»:

1) i titoli emessi da stati o da organismi internazionali;

2) le obbligazioni anche convertibili in azioni;

3) i certificati di deposito;

4) i certificati di investimento;

5) le cambiali finanziarie;

6) altri strumenti finanziari, diversi da quelli assicurativi, che prevedono a scadenza la restituzione del capitale;

b) «titoli di capitale»:

1) le azioni;

2) le quote di società immobiliari a responsabilità limitata;

3) altri strumenti finanziari negoziabili rappresentativi del capitale di rischio;

c) «contratti derivati»:

1) contratti futures su strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, e relativi indici;

2) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, valute e indici;

3) i contratti di opzione per acquistare o vendere titoli di debito, titoli di capitale ed altri strumenti finanziari, contratti futures o swaps, indici, valute e tassi di interesse;

d) «OICVM»: gli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE;

e) «fondi chiusi»: i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi;

f) «liquidità»: titoli del mercato monetario ovvero altri titoli di debito con vita residua non superiore a sei mesi, aventi requisiti di trasferibilità ed esatta valutabilità, ivi compresi i depositi bancari a breve.

Art. 2.

Criteri di gestione

1. Il fondo pensione opera in modo che le proprie disponibilità siano gestite in maniera sana e prudente avendo riguardo agli obiettivi di:

a) diversificazione degli investimenti;

b) efficiente gestione del portafoglio;

c) diversificazione dei rischi, anche di controparte;

d) contenimento dei costi di transazione, gestione e funzionamento del fondo;

e) massimizzazione dei rendimenti netti.

2. Il fondo pensione verifica i risultati della gestione anche mediante l'adozione di parametri oggettivi e confrontabili, inseriti nella convenzione gestoria e stabiliti dalla Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 6, comma 4-*quater*, del decreto legislativo.

3. L'operatività del fondo pensione si ispira a principi di trasparenza e di adeguata informazione agli iscritti.

4. Il fondo pensione nella gestione delle proprie disponibilità tiene conto delle esigenze di finanziamento delle piccole e medie imprese.

Art. 3.

Investimenti e operazioni consentiti

1. Fermo restando i divieti ed i limiti previsti dall'articolo 6 del decreto-legislativo, le disponibilità dei fondi pensione, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 del presente regolamento, possono essere investite in:

a) titoli di debito;

b) titoli di capitale;

c) parti di OICVM;

d) quote di fondi chiusi.

2. Essi possono inoltre:

a) effettuare operazioni di pronti contro termine che prevedano l'acquisto a pronti e la rivendita a termine ovvero la vendita a pronti ed il riacquisto a termine di strumenti finanziari ed il prestito titoli;

b) detenere liquidità;

c) effettuare operazioni in contratti derivati.

3. Nell'esercizio dell'attività di gestione di fondi pensione, il soggetto gestore non può effettuare vendite allo scoperto.

4. Il fondo pensione può individuare diverse linee di investimento ad una delle quali gli iscritti hanno facoltà di aderire per un periodo di tempo predeterminato. Lo statuto del fondo pensione disciplina le modalità in base alle quali gli iscritti che ne facciano richiesta trasferiscono l'adesione ad un'altra delle citate linee. Per ciascuna di dette linee si applicano, con riferimento alla risorse gestite, i limiti e i criteri stabiliti nel decreto legislativo e nel presente regolamento.

Art. 4.

Limiti agli investimenti

1. Fermi restando i divieti ed i limiti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo, i fondi pensione, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 del presente regolamento, nell'investimento delle proprie disponibilità possono detenere:

a) liquidità entro il limite del 20 per cento del patrimonio del fondo pensione;

b) quote di fondi chiusi entro il limite totale del 20 per cento del patrimonio del fondo pensione e del 25 per cento del valore del fondo chiuso;

c) titoli di debito e di capitale non negoziati in mercati regolamentati dei Paesi dell'Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone entro il limite del 50 per cento, purché emessi da Paesi aderenti all'OCSE ovvero da soggetti ivi residenti; entro tale limite i titoli di capitale non possono superare il 10 per cento del patrimonio ed il complesso dei titoli di debito e di capitale emessi da soggetti diversi dai Paesi aderenti all'OCSE o dagli organismi internazionali, cui aderiscono almeno uno degli Stati appartenenti all'Unione europea, non può superare il 20 per cento del patrimonio del fondo pensione;

d) titoli di debito e di capitale emessi da soggetti diversi dai Paesi aderenti all'OCSE ovvero residenti in detti Paesi, entro il limite massimo del 5 per cento del patrimonio del fondo pensione, purché negoziati in mercati regolamentari dei Paesi dell'Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone.

2. Fermi i limiti previsti dal comma 1, il patrimonio del fondo pensione non può essere investito in misura superiore al 15 per cento in titoli di debito e di capitale, ivi compresi i prodotti derivati che danno diritto all'acquisto di tali titoli, emessi da uno stesso emittente o da soggetti facenti parte di un medesimo gruppo; nell'ambito di tale limite, i titoli non negoziati in mercati regolamentati dai Paesi dell'Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone non possono superare il limite del 5 per cento del patrimonio del fondo. Sono esclusi dai limiti del presente comma i titoli di debito emessi da Stati aderenti all'OCSE.

3. La Commissione di vigilanza può stabilire i casi in cui i limiti posti all'investimento dei fondi possono essere superati per temporanee e comprovate esigenze del fondo.

4. La Commissione di vigilanza fissa limiti più stringenti all'operatività del fondo pensione ove la situazione economico patrimoniale e organizzativa lo richieda.

5. Gli investimenti del fondo pensione devono essere denominati per almeno un terzo in una valuta congruente con quella nella quale devono essere erogate le prestazioni del fondo pensione. La congruenza è valutata tenuto conto degli effetti di copertura valutaria posti in essere. Le attività espresse in ECU sono considerate congruenti rispetto a qualsiasi moneta.

Art. 5.

Limiti a contratti derivati

1. Fermi restando i divieti ed i limiti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo, le operazioni in contratti derivati possono essere effettuate, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del presente regolamento, purché siano riconducibili ad una della seguenti tipologie:

a) generano un'esposizione al rischio finanziario equivalente a quella risultante da un acquisto a pronti degli strumenti finanziari sottostanti il contratto derivato;

b) eliminano il rischio finanziario degli strumenti sottostanti il contratto derivato;

c) assicurano il valore degli strumenti sottostanti contro fluttuazioni avverse dei loro prezzi;

d) assicurano maggiore liquidità dell'investimento negli strumenti finanziari sottostanti senza comportare l'assunzione di rischi superiori a quelli risultanti da acquisti a pronti.

2. Ai fini della verifica del rispetto dei criteri previsti all'articolo 2 la Commissione di vigilanza detta le modalità di segnalazione delle predette operazioni, anche con riferimento alla correlazione tra le caratteristiche tecnico finanziarie dell'attività coperta e quella del contratto di copertura.

Art. 6.

Gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale

1. I fondi pensione possono stipulare accordi con i soggetti previsti dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo per la gestione delle disponibilità loro affidate, che prevedano la garanzia di restituzione del capitale. In tali casi può essere anche pattuito il trasferimento della titolarità ai sensi dell'articolo 6, comma 4-*ter*, del decreto legislativo.

2. La Commissione di vigilanza, d'intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le disponibilità dei fondi pensione, indica criteri, modalità e limiti per il rilascio della garanzia di restituzione del capitale, anche da parte di terzi; i criteri tengono conto anche della trasparenza e comparabilità delle condizioni offerte.

3. Resta ferma l'applicazione dei principi e delle norme del decreto legislativo e del presente regolamento ai gestori che prestano ai fondi pensione servizi di gestione accompagnati dalla garanzia di restituzione del capitale, sia o meno stato pattuito il trasferimento della titolarità delle risorse affidate.

Art. 7.

Conflitti di interesse relativi ad investimenti nell'ambito dei rapporti di gruppo

1. I gestori di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo che effettuano, per conto del fondo pensione, operazioni nelle quali hanno direttamente o indirettamente, anche in relazione a rapporti di gruppo, un interesse in conflitto, sono tenuti ad indicare specificamente le operazioni medesime, nonché la natura degli interessi in conflitto, nella documentazione dovuta al fondo pensione. Tale obbligo sussiste anche nell'ipotesi di investimento in titoli emessi dai sottoscrittori delle fonti istitutive, dai datori di lavoro tenuti alla contribuzione, dalla banca depositaria o da imprese dei loro gruppi ovvero nel caso di operazioni concluse con i medesimi soggetti. A tal fine detti soggetti devono informare il gestore in ordine alla composizione del proprio gruppo devono essere rese anche dal gestore al fondo pensione e alla banca depositaria.

2. Si considerano appartenenti al gruppo dei sottoscrittori delle fonti istitutive, dei datori di lavoro tenuti alla contribuzione, della banca depositaria ovvero dei gestori, coloro che:

a) controllano i predetti soggetti ovvero ne sono controllati;

b) sono controllati dagli stessi soggetti che controllano i sottoscrittori delle fonti istitutive, i datori di lavoro tenuti alla contribuzione, la banca depositaria ovvero i gestori.

3. Nel presente regolamento, per l'individuazione del rapporto di controllo si applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. I titoli di Stati dell'Unione europea sono esclusi dalle disposizioni del presente articolo.

5. Il legale rappresentante del fondo pensione e, nel caso di fondi aperti, il responsabile del fondo informato delle fattispecie di conflitto di interesse di cui al comma 1 del presente articolo, è tenuto a darne notizia alla Commissione di vigilanza.

Art. 8.

Altre situazioni rilevanti ai fini del conflitto di interesse

1. Ai fini del presente regolamento si considerano altresì rilevanti i conflitti di interesse che derivano dalle sottoindicate situazioni:

a) sussistenza di rapporti di controllo tra il gestore e la banca depositaria;

b) controllo del gestore da parte dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;

c) gestione delle risorse del fondo funzionale ad interessi dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei datori di lavoro tenuti alla contribuzione, del gestore, o di imprese dei loro gruppi;

d) ogni altra situazione soggettiva o relazione d'affari, riguardante il fondo pensione, il gestore, la banca depositaria, i sottoscrittori delle fonti istitutive e i datori di lavoro tenuti alla contribuzione, che possa influenzare la corretta gestione del fondo.

2. Il gestore, la banca depositaria, i sottoscrittori delle fonri istitutive e i datori di lavoro tenuti alla contribuzione devono informare il fondo pensione del ricorrente delle situazioni previste al comma 1.

3. Il legale rappresentante del fondo pensione e, nel caso di fondi aperti, il responsabile del fondo, informa la Commissione di vigilanza dell'esistenza di fattispecie di conflitto d'interesse previste dal presente articolo, comunicando l'insussistenza di condizioni che possono determinare:

a) distorsioni nella gestione efficiente delle risorse del fondo;

b) gestione delle risorse del fondo non conforme all'esclusivo interesse degli iscritti, beneficiari delle prestazioni previdenziali.

4. La situazione di conflitto di interesse di cui al comma 1, punto *d)*, del presente articolo si estende ai singoli membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo del fondo pensione.

5. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, il legale rappresentante o il responsabile del fondo pensione non possono opporre alla Commissione di vigilanza la propria ignoranza delle fattispecie di conflitto di interesse di cui al comma 1 del presente articolo.

6. La commissione di vigilanza, ove ritenga rilevante la fattispecie di conflitto d'interesse, può richiedere che il fondo pensione informi gli aderenti stabilendo le modalità e il contenuto della comunicazione.

7. Nel caso in cui il gestore sia controllato da uno dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, il fondo pensione ne dà comunicazione a ciascun aderente. Il soggetto gestore è tenuto a presentare al fondo pensione la rendicontazione delle operazioni effettuate con cadenza almeno quindicinale. Il legale rappresentante del fondo pensione e, nel caso di fondi pensione aperti il responsabile del fondo, trasmette alla Commissione di vigilanza una relazione con cadenza almeno semestrale sull'andamento e sui risultati della gestione.

8. Le funzioni di membro di organi di amministrazione, direzione e controllo del gestore sono incompatibili con le funzioni di membro di organi di amministrazione, direzione e controllo del fondo pensione e dei soggetti sottoscrittori medesimi. Sono altresì incompatibili le funzioni di membro di organi di amministrazione, direzione e controllo del fondo pensione con le funzioni di direzione dei soggetti sottoscrittori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 novembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1997
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 113

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.Lgs. n. 124/1993 reca la disciplina delle forme pensionistiche complementari a norma dell'art. 3, comma 2, lettera *v)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Si trascrive, nell'ordine il testo dei relativi articoli 2, 6, 6-*bis*, 9 e 16:

«Art. 2 *(Destinatari)*. — 1. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite:

a) per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici, identificati per ciascuna forma secondo il criterio di appartenenza alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e distinti eventualmente anche per categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio dell'appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o diversa organizzazione di lavoro e produttiva;

b) per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio;

b-bis*)* per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere istituite:

a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b*-bis*)*, esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;

b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera *b)*, anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definitive volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello di reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio».

«Art. 6 *(Regime delle prestazioni e modelli gestionali)*. — 1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:

a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statuaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto *A)* della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

c) convenzioni con società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l'attività di gestioni di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;

d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori al limite di cui al comma 5, lettera *a)*, nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera *e)*;

e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4-*quinquies*, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.

1-*bis*. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini della gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni nei soggetti abilitati di cui al comma 1. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorità garante del conferenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile delle attività istituzionali del medesimo ente.

2. Alle prestazioni di cui all'art. 7 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese assicurative di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

2-*bis*. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui all'art. 16 ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in base ai criteri determinati con

decreto del Ministro del tesoro, la commissione di vigilanza di cui all'art. 16. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza dei requisiti e condizioni fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della commissione di vigilanza di cui all'art. 16, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la convenzione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.

3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definitiva e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'art. 6-*bis* del presente decreto legislativo.

4. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi. differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nei precedenti commi.

4-*bis*. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, da almeno tre diversi soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:

a) contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 4-*quinquies* e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime;

b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;

c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.

4-*ter*. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferite in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rapresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione e legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'art. 103 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal soggetto gestore o dai terzi depositari.

4-*quater*. Con delibera della commissione di vigilanza di cui all'art. 16, assunta previo parere dell'autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.

4-*quinquies*. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'art. 4, comma 3, lettera *b)*. Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 16, sono individuati:

a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese;

b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;

c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istruttive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo.

4-*sexies*. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.

5. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità di competenza:

a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né, comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente;

b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo, ai sensi dell'art. 27 comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento».

«Art. 6-*bis* (*Banca depositaria*). — 1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all'art. 2-*bis* della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.

2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'art. 6, comma 4-*quinquies*.

3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato art. 2-*bis* della legge n. 77 del 1983».

«Art. 9 (*Fondi pensione aperti*). — 1. I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, nonché le società di gestione di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, ferme restando le disposizioni previste per la sollecitazione al pubblico risparmio, possono istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2.

2. Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto legislativo per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all'art. 3, comma 1, ovvero si determinino le condizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera *b)*; ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli, la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva.

3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività dei fondi di cui al presente articolo è rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le rispettive autorità di vigilanza, sentita la commissione di cui all'art. 16, nonché, nel caso di soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)*, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

«Art. 16 *(Vigilanza sui fondi pensione)*. — 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana le direttive generali in materia di vigilanza sui fondi pensione, di concerto con il Ministro del tesoro e vigila sulla commissione di cui al comma 2.

2. È istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare. La commissione ha personalità giuridica di diritto pubblico.

3. La commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il presidente e i membri della commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta; in sede di prima applicazione il decreto di nomina indicherà i due membri della commissione il cui mandato scadrà dopo sei anni. Al presidente e ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'art. 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai componenti della commissione competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. La commissione delibera con apposito regolamento in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione sulla base dei principi di trasparenza e celerità dell'attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. La commissione può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.

4. Le deliberazioni della commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al comma 3. Il presidente sovraintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della commissione tiene informato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sugli atti e sugli eventi di maggiore rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. Le deliberazioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo, che devono osservare i principi del regolamento di cui all'art. 1, settimo comma, del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, sono sottoposte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, di concerto con il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimità e le rende esecutive con proprio decreto, da emanare entro venti giorni dal ricevimento ove non formuli, entro il termine suddetto, proprie osservazioni. Trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni divengono esecutive. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla commissione per assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.

5. È istituito un apposito ruolo del personale dipendente dalla commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere per il primo triennio le 30 unità. I requisiti di accesso e le modalità di assunzione sono determinati dal regolamento di cui al comma 3 in conformità ai principi fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori delle attività istituzionali della commissione. L'ordinamento delle carriere e il trattamento giuridico ed economico del personale sono stabiliti dal predetto regolamento. Tale regolamento detta altresì norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico. Il regolamento prevede, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina è adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con la stessa maggioranza la commissione attribuisce, anche in sede di inquadramento, gli incarichi e le qualifiche dirigenziali».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— La legge n. 335/1995 reca la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

Nota all'art. 1:

— Il testo della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 20 dicembre 1985, n. 611 (n. 85/611/CEE), concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 375 del 31 dicembre 1985.

Nota agli articoli 2, 3, 4 e 6:

— Per il testo dell'art. 6 del D.Lgs. n. 124/1993 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 6 del D.Lgs. n. 124/1993 si veda in nota alle premesse.

— L'art. 23 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con D.Lgs. n. 385/1993, è così formulato:

«Art. 23 *(Nozione di controllo)*. — 1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

a) la trasmissione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;

4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi».

97G0060

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 13 gennaio 1997.

Riconoscimento delle società Ausonia S.r.l. e ABB ricerca S.p.a. quali organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica.

IL DIRIGENTE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE E LA QUALITÀ DEI SERVIZI
DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

E

IL DIRIGENTE GENERALE
PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL MINISTERO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, con il quale è data attuazione alla direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 615/1996 che definisce il termine «organismo competente» e l'allegato 2 che stabilisce le condizioni minime che gli organismi competenti devono soddisfare;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 615/1996 che designa quali autorità competenti per l'attuazione del decreto medesimo il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 615/1996 che prevede la possibilità di procedere al riconoscimento di organismi competenti nel settore della compatibilità elettromagnetica con decreto del Ministro delle poste e delle tecomunicazioni di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande presentate, ai fini del riconoscimento quali organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica, dalla società Ausonia S.r.l. in data 27 novembre 1995 e dalla società ABB ricerca S.p.a. in data 15 marzo 1996;

Visto il parere favorevole al rilascio del riconoscimento formulato dalla commissione tecnica consultiva, riunitasi il giorno 6 dicembre 1996;

Visto che i requisiti minimi richiesti per il riconoscimento degli organismi competenti sulla base della procedura fissata dal decreto legislativo n. 615/1996 sono gli stessi di quelli previsti dalla procedura provvisoria approvata dai dirigenti generali competenti del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato e del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sulla base della quale sono state effettuate le istruttorie delle due domande;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decretano:

1. L'organismo Ausonia S.r.l., via Favara, 452/c (zona industriale) - 91025 Marsala (Trapani), sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615 è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per il settore:

apparecchiature industriali.

2. L'organismo ABB ricerca S.p.a., viale Edison, 50 - 20099 Sesto S. Giovanni (Milano), sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori:

radioriceventi e telericeventi private;

apparecchiature industriali;

apparecchiature mediche e scientifiche;

apparecchiature della tecnologia dell'informazione;

elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

apparecchi didattici elettronici;

illuminazione e lampade fluorescenti;

apparecchiature ed installazioni elettriche;

apparecchiature e sistemi di misura e controllo per impianti industriali;

apparecchiature elettroniche di potenza;

apparecchiature per la trazione elettrica ed il controllo del traffico;

strumenti di misura ed apparecchiature di prova;

prodotti elettrici/elettronici e componenti.

Roma, 13 gennaio 1997

Il dirigente generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi
RIGHETTI

Il dirigente generale per la produzione industriale
VISCONTI

97A1338

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 febbraio 1997.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano Prohibit.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto datato 31 ottobre 1994 con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale «Prohibit»;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità il 12 dicembre 1996;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco espresso nella seduta del 20 gennaio 1997;

Vista la nota dell'ufficio di farmacovigilanza del 6 febbraio 1997;

Visto che il telegramma alla ditta del 7 febbraio 1997 non ha avuto riscontro;

Ritenuto di dover procedere comunque alla sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della predetta specialità medicinale sino all'eventuale modifica del terreno di coltura;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il D.D. 3 febbraio 1996 con il quale viene delegata al dirigente la trattazione della sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali;

Decreta:

È sospesa, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, l'autorizzazione all'immissione in commercio della seguente specialità:

Prohibit - 1 dose siringa 0,5 ml - A.I.C. n. 028436018 - titolare A.I.C.: Pasteur Merieux MSD S.p.a.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta titolare dell'autorizzazione.

Roma, 17 febbraio 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A1363

DECRETO 17 febbraio 1997.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano Imovax Colera.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto datato 21 dicembre 1990 con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale «Imovax Colera»;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità il 12 dicembre 1996;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco espresso nella seduta del 20 gennaio 1997;

Viste le note dell'ufficio di farmacovigilanza del 6 febbraio 1997 e 13 febbraio 1997;

Visto che il telegramma alla ditta del 7 febbraio 1997 non ha avuto riscontro;

Visti i pareri espressi dall'Istituto superiore di sanità in data 6 febbraio 1997 e 12 febbraio 1997;

Ritenuto di dover comunque procedere alla sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della predetta specialità sino all'eventuale modifica del terreno di coltura;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il D.D. 3 febbraio 1996 con il quale viene delegata al dirigente la trattazione della sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali;

Decreta:

È sospesa, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, l'autorizzazione all'immissione in commercio della seguente specialità:

Imovax Colera - vaccino 1 fiala 0,5 ml - A.I.C. n. 027477013 - titolare A.I.C.: Pasteur Merieux MSD S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta titolare dell'autorizzazione.

Roma, 17 febbraio 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A1362

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 gennaio 1997.

Disposizioni in materia di cessione dell'energia elettrica di nuova produzione da fonti rinnovabili ed assimilate.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992;

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, concernente poteri in materia di energia elettrica e gas che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita fino alla emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'autorità di cui all'art. 2, comma 28, della stessa legge;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 24 settembre 1996 con il quale è stata istituita la Commissione consultiva per l'individuazione dei metodi, delle procedure, delle

priorità e delle scelte di merito più idonee al fine di promuovere la liberalizzazione nel mercato italiano dell'energia, la progressiva concorrenza tra produttori, le migliori garanzie a favore degli utenti e della tutela ambientale;

Vista la legge 14 novembre 1996, n. 577;

Premesso pertanto, che la materia regolata dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 25 settembre 1992 e dal provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992 dovrà formare oggetto di una nuova disciplina, nel quadro della prevista riforma del settore elettrico nazionale, in coerenza con le finalità di cui all'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, tra le quali rientrano, in particolare, quelle di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse;

Considerato che, anche in relazione all'andamento della domanda di energia elettrica ed alle esigenze connesse al coordinamento di cui all'art. 22, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è dunque opportuno sospendere, nel frattempo, le procedure relative alle proposte di cessione di energia elettrica di nuova produzione, di cui al citato decreto del 25 settembre 1992;

Tenuto conto dell'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, che, per quanto riguarda i prezzi di cessione dell'energia elettrica di nuova produzione, assicura l'applicazione del vigente provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994, alle sole iniziative e proposte di cessione indicate nella stessa disposizione;

Atteso che, prima di riordinare la materia, è doveroso definire, entro un breve termine e con l'applicazione del trattamento tariffario vigente, tutte le iniziative come disposto dall'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Vista la lettera 27 settembre 1996, con la quale l'Enel ha comunicato l'impossibilità di accogliere altre iniziative oltre quelle già prescelte alla data del 30 giugno 1995;

Ritenuta conseguentemente l'opportunità di sospendere l'applicazione della norma contenuta nel titolo III, comma 2, del decreto 19 luglio 1996, risultando la disposizione inoperante;

Sentite le regioni e le province autonome, in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 17 gennaio 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni concernenti la nuova produzione di energia contenute nel provvedimento CIP 29 aprile 1992, n. 6, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, si applicano limitatamente agli impianti già realizzati, a quelli in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché alle iniziative e alle proposte di cessione previste dal comma 7 dell'art. 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e cessano di avere effetto in tutti gli altri casi.

2. È sospesa l'applicazione dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 1992, n. 235.

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 1992, n. 235, sono aggiunti i seguenti periodi: «La convenzione preliminare è stipulata entro e non oltre novanta giorni dalla data di comunicazione, da parte dell'Enel, del preventivo di allacciamento del nuovo impianto alla rete. Decorso inutilmente tale termine, l'iniziativa del proponente si intende rinunciata».

2. Entro lo stesso termine e con i medesimi effetti di cui all'art. 2 del decreto 25 settembre 1992, come integrato dal comma 1 del presente articolo, sono stipulate le convenzioni preliminari relative alle iniziative e alle proposte di cessione dell'energia elettrica previste dal comma 7 dell'art. 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

3. Qualora l'Enel S.p.a. abbia già comunicato il preventivo di allacciamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di novanta giorni di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla predetta data.

Art. 3.

1. È sospesa l'applicazione della disposizione di cui al comma 2 del capitolo III prevista dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio 1996, n. 172.

Roma, 24 gennaio 1997

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1997
Registro n. 1 Industria, foglio n. 6

97A1287

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 30 gennaio 1997.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della collina di San Bernardino sita nel comune di Urbino.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 29 giugno 1939 n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996, registro n. 1, foglio n. 225, con il quale sono state delegate all'on. Sottosegretario di Stato Willer Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il provvedimento del 31 ottobre 1996, notificato al sindaco del comune di Urbino in data 2 novembre 1996 con il quale a seguito di numerosi esposti ed interrogazioni parlamentari e valutati gli elaborati progettuali, ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 1497/1939 sono stati sospesi i lavori in atto nella località S. Bernardino finalizzati all'ampliamento del cimitero di S. Bernardino poiché compromissivi delle valenze ambientali dell'area interessata;

Vista la nota n. 16026 del 21 novembre 1996 con la quale la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche ha formulato una proposta di ampliamento di vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/1939 per la collina di San Bernardino, ricadente nel comune di Urbino, e così delimitata: «dall'innesto della strada comunale n. 40 del Caldese con la Strada vicinale degli Zoccolanti sino all'intersezione con la strada Comunale n. 43 del cimitero di San Bernardino seguendo il muro di cinta del cimitero esistente sino a quota m 419,07 e seguendo la linea di quota che partendo dalla succitata quota arriva sino a quota m 432,74»;

Considerato che la predetta soprintendenza nella relazione acclusa alla nota sopracitata nel trasmettere tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo ha rilevato le pregevoli valenze culturali e paesaggistiche della stessa zona;

Considerato che il sito predetto costituisce parte integrante di uno dei panorami più belli e più noti della città, immediatamente a ridosso dei boschi della Cesana, che rivestono notevolissimo valore ambientale per la loro integrità sotto il profilo naturalistico e panoramico;

Considerato che la parte sommitale della collina è caratterizzata dalla volumetria del complesso architettonico, già vincolato ai sensi della legge n. 1089/1939, conosciuto anche come Mausoleo dei Duchi, costituito dall'antica chiesa suburbana di San Donato, risalente al XIII secolo, e dalla chiesa rinascimentale di San Bernardino, con annesso convento; concepita come chiesa conventuale e insieme sepolcrale o, proprio come mausoleo di Federico, la chiesa di S. Bernardino, che accoglie la tomba del duca Federico e del duca Guidobaldo I, per le misurate proporzioni delle parti e la raffinata ed essenziale decorazione, è uno dei monumenti più significativi fra quelli voluti dalla famiglia Montefeltro ed occupa una posizione di rilievo tra le poche opere rimaste dell'architetto senese Francesco di Giorgio Martini;

Considerato che nella zona più strettamente collegata al Convento insiste già un vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/39, imposto con decreto ministeriale 4 dicembre 1964;

Considerato che, per quanto sopra esposto, appare indispensabile ampliare tale vincolo alla restante collina sia per la sua funzione di punto di belvedere, che consente la visione del pregevole centro storico di Urbino, sia per il valore estetico e tradizionale rappresentato dal complesso di San Bernardino in rapporto all'ambiente circostante, costituito da un delicato paesaggio di colline, campi coltivati, gruppi di alberi;

Considerato che dal sopralluogo effettuato da un ispettore tecnico in data 6 dicembre 1996 è emersa la pregevolezza ambientale del sito sopradescritto e la sua valenza storica rispetto alla città di Urbino;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela che garantisca un'efficace salvaguardia delle pregevoli valenze ambientali e architettoniche sopradescritte;

Considerato che il comitato di settore per i beni archeologici e il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali riuniti in seduta congiunta in data 16 dicembre 1996 hanno espresso parere favorevole alla proposta di vincolo formulata dalla predetta soprintendenza;

Decreta:

La collina di San Bernardino sita nel comune di Urbino, così come sopra perimetrata è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ancona provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 30 gennaio 1997

Il Sottosegretario di Stato: BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1997
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 36

97A1288

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 febbraio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Viticoltori arquatesi associati - Soc. coop. a r.l. «V.A.A.», in Castell'Arquato, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 6 giugno 1996, effettuata nei confronti della società cooperativa Viticoltori arquatesi associati - Soc. coop. a r.l. «V.A.A.», con sede in Castell'Arquato (Piacenza), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa Viticoltori arquatesi associati - Soc. coop. a r.l. «V.A.A.», con sede in Castell'Arquato (Piacenza), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Antonio Aurucci, in data 14 febbraio 1987, repertorio n. 993, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Alberto Squeri nato a Piacenza il 2 novembre 1958 ed ivi residente in strada Bobbiese, 19/*d* ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A1361

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 14 febbraio 1997.

Nomina del liquidatore della società Atlans Ins. Co., in Porzano di Leno, e decadenza della società stessa dalla autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei provvedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, in materia di assicurazioni, di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visti in particolare gli articoli 65 e 70 del predetto decreto legislativo, relativi alla liquidazione volontaria delle imprese di assicurazione ed alla decadenza dall'autorizzazione;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, n. 6571, di ricognizione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo tutela giudiziaria di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, rilasciata alla società Atlans Ins. Co., con sede in Porzano di Leno (Brescia), via Trento n. 76/78;

Vista la delibera dell'assemblea straordinaria dei soci della società Atlans Ins. Co., in data 31 ottobre 1996, con la quale è stata disposta la liquidazione volontaria della predetta impresa e la nomina del dott. Alessandro Coghe, quale liquidatore;

Visto il decreto di omologa del 13 dicembre 1996 emesso dal presidente del tribunale civile e penale di Brescia, sezione della giurisdizione volontaria;

Vista l'istanza con la quale la società Atlans Ins. Co. ha richiesto l'approvazione della nomina del dott. Alessandro Coghe quale liquidatore;

Vista la documentazione trasmessa a corredo dell'istanza suddetta;

Ritenuto che sussistono elementi ostativi all'accoglimento della predetta istanza;

Dispone:

Art. 1.

È approvata, ai sensi dell'art. 70 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 175, la nomina del dott. Alessandro Coghe quale liquidatore della società Atlans Ins. Co. con sede in Porzano di Leno (Brescia), via Trento n. 76/78, posta in liquidazione volontaria con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 31 ottobre 1996.

Art. 2.

L'Atlans Ins. Co. S.p.a., con sede in Porzano di Leno (Brescia), e decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciata.

Il presente provvedimento sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A1289

ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA DI L'AQUILA

DECRETO PRESIDENZIALE 20 gennaio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL PRESIDENTE

Vista la modifica statutaria inoltrata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le note ministeriali nn. 1274 dell'11 ottobre 1996 e 1411 del 21 ottobre 1996;

Vista la nota del Consiglio universitario nazionale n. 2835 del 14 ottobre 1996, con la quale si esprime parere favorevole dell'adeguamento dello statuto, con recepimento delle osservazioni del Ministero;

Visto lo statuto dell'Isef statale di Roma approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1988;

Vista l'approvazione del consiglio di amministrazione in merito al recepimento delle osservazioni del Ministero;

Delibera:

È approvata la modifica statutaria degli articoli 7, 20, 21, 22 e 23 con recepimento delle osservazioni formulate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per le quali e stato espresso parere favorevole da parte del Consiglio universitario nazionale.

I testi degli articoli sopra indicati e modificati secondo le osservazioni, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante.

L'Aquila, 20 gennaio 1997

Il presidente: FRANCHI

ALLEGATO

NUOVO STATUTO

Art. 7. — L'Istituto è retto da un consiglio di amministrazione composto dei seguenti consiglieri:

a) uno designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) uno designato dal sindaco del comune di L'Aquila;

c) uno designato dal presidente dell'amministrazione provinciale di L'Aquila;

d) uno designato dal presidente della giunta regionale della regione Abruzzo;

e) uno designato dal rettore dell'Università degli studi di L'Aquila;

f) un rappresentante pro-tempore di ciascun ente pubblico e privato che, a seguito di regolare convenzione, sia impegnato a sovvenzionare l'istituto con un contributo annuo non inferiore a L. 50.000.000 (cinquantamilioni) e sia in regola con i versamenti delle quote.

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il consiglio di amministrazione viene convocato in via ordinaria ogni tre mesi dal presidente, con avviso scritto da inviare cinque giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza.

Nell'avviso deve essere indicato l'ordine del giorno della seduta.

Il consiglio di amministrazione viene convocato in via straordinario ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno e ne sia fatta espressa richiesta da parte di almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il direttore membro di diritto del consiglio di amministrazione; vi partecipa pure il dirigente tecnico con funzioni consultive.

Le funzioni di segretario del consiglio sono esercitate dal segretario amministrativo.

Art. 20. — Gli insegnamenti sono impartiti con lezioni teoriche, con esercitazioni e con addestramenti individuali e collettivi; per l'apprendimento delle tecniche necessarie alla pratica ginnico-sportiva.

Per essere ammesso all'esame di diploma, lo studente deve aver superato presso l'istituto gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti previsti dallo schema di piano di studi riportato nell'articolo 21.

Lo studente, all'atto dell'immatricolazione, è tenuto ad indicare le discipline di indirizzo prescelte tra quelle previste dal presente statuto per le quali il consiglio di amministrazione, sentito il parere del direttore, avrà affidato l'incarico di insegnamento.

Art. 21. — Materie di insegnamento.

Discipline di base:

1) anatomia umana applicata all'educazione fisica;

2) antropologia e antropometria;

3) biologia con elementi di chimica e di fisica;

4) cinesiologia e rieducazione funzionale;

5) dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia;

6) fisiologia umana applicata all'educazione fisica;

7) igiene della scuola e dello sport;

8) medicina dello sport e pronto soccorso;

9) pedagogia;

10) psicologia;

11) storia dell'educazione fisica e dello sport;

12) teoria, tecnica e didattica dell'atletica leggera;

13) teoria e metodologia delle attività motorie;

14) teoria, tecnica e didattica delle discipline natatorie;

15) teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica;

16) teoria, tecnica e didattica della ginnastica attrezzistica;

17) teoria, tecnica e didattica dei giochi sportivi;

18) teoria, tecnica e didattica della ginnastica correttiva;

19) teoria, tecnica e didattica della ginnastica ritmica.

Discipline d'indirizzo:

A) Biologico applicato:

elementi di fisica generale ed informatica;

idroclimatologia;

igiene generale;

scienza dell'alimentazione;

traumatologia dell'apparato locomotore;

biomeccanica.

B) Storico letterario normativo:

giornalismo sportivo;

istituzioni di diritto pubblico;

legislazione, regolamentazione e organizzazione dell'educazione fisica e dello sport;

lingua straniera;

lingua e letteratura italiana;

sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive agonistiche;

teoria, ritmica ed estetica della musica applicata all'educazione fisica.

C) Tecnico didattico:

didattica dell'educazione fisica e dello sport;

teoria, tecnica e didattica della ginnastica e giochi per l'infanzia;

teoria, tecnica e didattica della scherma;

teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica e sport per portatori di handicap (facoltativa obbligatoria);

teoria, tecnica e didattica delle strutture audiovisive;

teoria e metodologia dell'allenamento.

Gli insegnamenti nei cui programmi siano previste esercitazioni tecnico-sportive si svolgono separatamente e con programmi differenziati per la sezione maschile e femminile.

Il consiglio direttivo determinerà le ore di lezione e di esercitazione di ogni singola materia e la propedeuticità degli esami.

PIANO DEGLI STUDI

Il corso triennale di diploma di educazione fisica è articolato per discipline e per anni di corso secondo il seguente schema:

Scienze biologiche applicate

* Anatomia umana applicata all'educazione fisica	1	2	
* Antropologia e antropometria		2	
* Biologia con elementi di chimica e di fisica	1		
* Cinesiologia e rieducazione funzionale			3
* Dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia		2	
* Fisiologia umana applicata all'educazione fisica	1	2	
* Igiene della scuola e dello sport	1		
* Medicina dello sport e pronto soccorso			3
Elementi di fisica generale ed informatica	1		
Idroclimatologia	1		
Igiene generale	1		
Scienza dell'alimentazione	1		
Traumatologia dell'apparato locomotore			3
Biomeccanica		2	

Scienze socio-psico-pedagogiche

* Pedagogia	1	2	
* Psicologia		2	3

Scienze storico-letterarie e giuridico-normative

* Storia dell'educazione fisica e dello sport	1		
Giornalismo sportivo	1		
Istituzioni di diritto pubblico	1		
Legislazione, regolamentazione ed organizzazione dell'educazione fisica e dello sport	1		
Lingua e letteratura italiana	1		
Lingua straniera	1		
Sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive agonistiche	1		
Teoria, ritmica ed estetica dello musica applicata all'educazione fisica ed allo sport	1		

Scienze delle attività motorie

1) Attività motorie educative:			
* Teoria e metodologia delle attività motorie		2	3
* Teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica	1	2	
* Teoria, tecnica e didattica della ginnastica ritmica		2	3
Didattica dell'educazione fisica e dello sport			3
Teoria, tecnica e didattica della ginnastica e dei giochi per l'infanzia			3
2) Attività motorie degli sport:			
* Teoria, tecnica e didattica dell'atletica leggera		2	3
* Teoria, tecnica e didattica della ginnastica attrezzistica		2	3
* Teoria, tecnica e didattica dei giochi sportivi	1	2	
* Teoria, tecnica e didattica delle discipline natatorie	1	2	
Teoria, tecnica e didattica della scherma			3
Teoria, tecnica e didattica delle strutture audiovisive			3
Teoria e metodologia dell'allenamento		3	
3) Attività motorie correttive:			
* Teoria, tecnica e didattica della ginnastica correttiva		2	3
* Teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica e sport per portatori di handicap (facoltativa obbligatoria)			3

* Discipline di base.

Pertanto, gli studenti dovranno sostenere gli esami secondo il seguente schema di piano degli studi:

Primo anno di corso:

1) biologia con elementi di chimica e di fisica;

2) igiene della scuola e dello sport;

3) storia dell'educazione fisica e dello sport;

4) un esame a scelta dello studente tra le discipline d'indirizzo;

5) un esame a scelta dello studente tra le discipline d'indirizzo;

6) un esame a scelta dello studente tra le discipline d'indirizzo.

Totale: sei esami.

Secondo anno di corso:

1) anatomia umana applicata all'educazione fisica;

2) antropologia e antropometria;

3) dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia;

4) fisiologia umana applicata all'educazione fisica;

5) pedagogia;

6) teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica;

7) teoria, tecnica e didattica delle discipline natatorie;

8) teoria, tecnica e didattica dei giochi sportivi.

Totale: otto esami.

Terzo anno di corso:

1) cinesiologia e rieducazione funzionale;

2) medicina dello sport e pronto soccorso;

3) psicologia;

4) teoria, tecnica e didattica dell'atletica leggera;

5) teoria e metodologia delle attività motorie;

6) teoria, tecnica e didattica della ginnastica attrezzistica;

7) teoria, tecnica e didattica della ginnastica correttiva;

8) teoria, tecnica e didattica della ginnastica ritmica;

9) teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica e sport per portatori di handicap;

10) un esame a scelta dello studente tra le discipline d'indirizzo.

Totale: dieci esami.

Nel corso del triennio potranno essere attivati corsi integrativi degli insegnamenti ufficiali, con particolare riferimento all'approfondimento tecnico e didattico delle discipline ad indirizzo sportivo applicativo.

Durante il triennio potranno essere svolti corsi liberi destinati alla conoscenza degli sport non contemplati nell'ordinamento degli studi. La natura e la durata di tali corsi sarà determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del direttore.

Un mese del triennio potrà essere impiegato quale tirocinio di tecnica organizzativa presso colonie, campeggi, corsi estivi e, possibilmente integrato da viaggi di istruzione in Italia e all'estero.

Per le esercitazioni integrative non sono previsti esami.

Art. 22. — Per essere ammesso agli esami di profitto lo studente deve avere frequentato regolarmente i corsi ed avere raggiunto durante l'anno almeno i 3/4 delle presenze sia alle lezioni sia alle esercitazioni e sempreché le assenze siano motivate da impedimento legittimo e giustificato.

Il numero delle volte durante le quali lo studente riprovato potrà sostenere gli esami nel corso di un anno accademico sarà adeguato a quello indicato dalle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le università e gli istituti superiori statali.

Lo stato di gravidanza deve essere dichiarato, esso è incompatibile con la fequenza alle esercitazioni tecnico-addestrative.

«Art. 23. — L'esame di diploma consiste nelle seguenti prove:

a) svolgimento di una esercitazione teorica-pratica su un problema didattico dell'educazione fisica e degli sports;

b) discussione orale su una dissertazione scritta riguardante un argomento attinente a una delle materie di insegnamento che lo studente avrà concordato almeno sei mesi prima dell'esame;

c) trattazione orale di due tesine, scelte e richieste dal candidato almeno tre mesi prima, su materie diverse da quella riguardante la dissertazione scritta».

97A1341

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 19 febbraio 1977, n. 3/97.

Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 56/65, tempo parziale e disciplina delle incompatibilità.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale
Al Consiglio di Stato - Segretariato generale
Alla Corte dei conti - Segretariato generale
All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale
A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direz. gen. AA.GG. e personale
Alle Aziende ed Amministrazioni autonome dello Stato
A tutti gli enti pubblici non economici
All'ISTAT - Direzione generale
Al CNEL - Segretariato generale
All'Istituto superiore della sanità - servizi amministrativi del personale
A tutte le regioni
A tutte le province
A tutti i comuni
A tutte le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
A tutte le comunità montane
Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione
All'A.RA.N.

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale
Ai commissari di Governo presso le regioni e province autonome
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.
All'Unioncamere

La legge 662 del 23 dicembre u.s., sulle misure di razionalizzazione della finanza pubblica, contiene alcune disposizioni (art. 1, commi da 56 a 65) relative al rapporto di lavoro a tempo parziale e al regime delle incompatibilità. La presente circolare fornisce alcune indicazioni per l'applicazione tempestiva ed uniforme delle norme.

Le nuove disposizioni modificano la preesistente disciplina dell'istituto del part time.

Le novità vogliono favorire una più ampia diffusione del part time, attenuando i vincoli che limitavano e rendevano poco conveniente la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Resta invariata la preesistente disciplina di origine legislativa o contrattuale per le parti non espressamente o implicitamente abrogate, quali il trattamento giuridico ed economico, le modalità di ritorno al tempo pieno, i contingenti massimi per qualifica.

1. *Allargamento dell'ambito dei destinatari (comma 57)*

La prima, significativa, innovazione è quella dell'allargamento dei potenziali fruitori del part time. Tutto il personale dipendente, appartenente alle varie qualifiche o livelli, escluso il personale con qualifica dirigenziale, può chiedere il passaggio al tempo parziale. Possono quindi chiedere il part time anche le qualifiche più elevate (che svolgono funzioni ispettive, di direzione o di coordinamento di unità organiche centrali o periferiche o che hanno l'obbligo della resa del conto giudiziale), che erano escluse dalla disciplina precedente.

Non possono chiedere il part time: il personale militare, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. *Presentazione ed accoglimento della domanda (comma 58).*

Altra disposizione coerente con l'obiettivo di estendere il ricorso al part time è quella che prevede un termine ridotto (60 giorni) dalla domanda da parte dell'interessato trascorso il quale si determina comunque la trasformazione del rapporto. E' stata perciò superata la preesistente disciplina generale che regolava la presentazione e l'accoglimento delle domande, caratterizzata da tempi molto più dilatati e cadenzati annualmente alla data del 30 aprile, e soprattutto dal potere discrezionale di concedere o meno la trasformazione.

Gli interessati possono presentare domanda in qualsiasi periodo dell'anno. È appena il caso, quindi, di richiamare l'attenzione sulla necessità di provvedere immediatamente alle operazioni organizzative eventualmente necessarie per far fronte di volta in volta alle richieste (es.: spostamenti di altro personale, affidamento di compiti non incompatibili con la prestazione temporalmente ridotta, ecc..) ricorrendo al potere di differimento solo se strettamente necessario.

3. *Forma scritta.*

Le modalità di svolgimento della prestazione (part time orizzontale o verticale, modulazione specifica dell'orario in relazione a quello ordinario) dovranno essere concordate per iscritto nell'ambito dei criteri e delle modalità che saranno stabiliti dalla contrattazione collettiva. Nell'attesa della suddetta fase contrattuale, qualora il dipendente non intenda adattare la propria richiesta alle esigenze dichiarate dall'amministrazione, la trasformazione avverrà secondo le modalità indicate dal dipendente stesso, fermo restando il potere di differimento dell'amministrazione.

Per accelerare i tempi di svolgimento della fase contrattuale verranno quanto prima impartite all'Aran apposite direttive.

Nell'eventualità che il termine dei sessanta giorni dalla domanda dovesse decorrere in assenza di espliciti atti dell'amministrazione, la trasformazione si produrrebbe secondo le modalità che lo stesso dipendente avrà avuto cura di indicare. Anche in questo caso è comunque necessario l'atto scritto per formalizzare le nuove modalità di svolgimento della prestazione.

4. *Differimento della trasformazione (comma 58, secondo periodo).*

L'amministrazione può rinviare la trasformazione del rapporto per un periodo non superiore a sei mesi dalla scadenza del termine per la costituzione automatica dello stesso quando da essa derivi grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. Questa situazione può configurarsi, per esempio, in quei casi in cui la trasformazione sia chiesta dal personale di più elevata ovvero specifica professionalità e in quelli in cui le modalità di svolgimento non siano state concordate.

5. *Numero delle posizioni a tempo parziale consentite.*

Uno dei punti della precedente disciplina su cui il legislatore ora non è intervenuto riguarda il limite massimo ammissibile di posizioni di lavoro a tempo parziale. Pertanto, i contingenti massimi, nella misura a suo tempo stabilita legislativamente (art. 22 L. 724/94) e poi ribadita dai CCNL di comparto, non sono stati modificati.

Nella prima applicazione delle nuove disposizioni l'osservazione sistematica dell'entità delle trasformazioni potrà fornire utili informazioni per modificare eventualmente, mediante la contrattazione collettiva, i contingenti massimi di rapporti a tempo parziale.

La mancanza di discrezionalità dell'amministrazione ai fini dell'accoglimento della domanda di trasformazione del rapporto determina che non possono più essere definiti contingenti inferiori ai tetti massimi stabiliti dai contratti. Solo in alcuni settori è prevista espressamente una procedura apposita per stabilire i contingenti (si veda la previsione, al comma 58, ultimo periodo, di appositi decreti interministeriali per i settori giustizia, difesa e sicurezza dello Stato, ordine e sicurezza pubblica). Con le amministrazioni centrali interessate sono in corso contatti per individuare il personale che esercita competenze istituzionali nei settori considerati, definire i relativi contingenti massimi e le modalità di costituzione del rapporto.

L'amministrazione è quindi tenuta ad accogliere le domande fino a raggiungere il limite dei contingenti massimi per ciascuna qualifica.

Le nuove norme prevedono che le amministrazioni possono assumere personale anche in deroga al divieto di assumere disposto per l'anno 1997 dalla stessa legge n. 662/1996, alle condizioni stabilite dal comma 59 dell'articolo 1. A tale proposito è bene ricordare che:

prima di procedere alle assunzioni occorre esperire le procedure di mobilità, che consistono innanzitutto nella riallocazione del proprio personale dislocato in sedi diverse. In mancanza di situazioni di esubero da riassorbire mediante mobilità interna, le amministrazioni avranno cura di comunicare le disponibilità di posti che si intendono coprire con assunzioni in modo da consentire l'eventuale reperimento di personale attraverso i canali della mobilità intercompartimentale. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta sarà possibile avviare le procedure di reclutamento;

la contrattazione collettiva nazionale stabilirà le forme e le modalità di utilizzo della quota parte (50 per cento) delle risorse disponibili a seguito delle trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale, ai fini dell'incentivazione dei processi di mobilità;

le assunzioni, se effettuate con un contratto part time, non possono superare il tetto dei contingenti massimi;

le amministrazioni dovranno tenere conto delle risorse finanziarie risparmiate annualmente dalle trasformazioni dei rapporti da tempo pieno a tempo parziale, così come ripartite in base alla previsione del citato comma 59.

La deroga al blocco delle assunzioni, consentita nei limiti della ripartizione dei risparmi ora descritti, è esercitabile anche per assumere personale a tempo pieno. Restano naturalmente ferme le altre situazioni già consentite di deroga al blocco delle assunzioni (si veda comma 46 dello stesso articolo 1) per la copertura di altri posti eventualmente vacanti.

In merito alla questione dei contingenti, calcolati su ciascuna qualifica, la legge prevede il diritto di precedenza (comma 64) per coloro che assistono handicappati gravi, malati di mente, anziani non autosufficienti nonché per i genitori con figli minori in relazione al loro numero. Poiché le domande potranno essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno occorrerà innanzitutto tenere conto, nei sessanta giorni di tempo previsti per la trasformazione, della contestuale presenza di domande presentate da chi puo far valere la precedenza; queste domande hanno la precedenza nell'ambito dei posti trasformabili.

Si chiarisce infine che il personale già in part time ai sensi della disciplina previgente va conteggiato ai fini del calcolo del numero massimo di trasformazioni ammesse.

6. *Limiti allo svolgimento di altre attività lavorative (commi 56, 60 e 61).*

Le innovazioni più consistenti si rinvengono proprio nel regime delle incompatibilità, che viene ora reso, qualora l'orario non superi il 50 per cento di quello pieno, ancor più flessibile rispetto alla disciplina precedente sul part time. In questo caso, infatti, è consentito svolgere anche un'altra attività lavorativa, subordinata (purché questa non intercorra con altra amministrazione) o autonoma, anche mediante iscrizione ad albi, a condizione che l'ulteriore attività non sia in conflitto con gli interessi dell'amministrazione. Secondo la precedente disciplina invece le altre prestazioni erano consentite solo se non interferivano con le esigenze di servizio e non erano incompatibili con le attività svolte. L'impegno a non svolgere attività che possano concretamente confliggere con quelle istituzionali della propria amministrazione dovrà essere formalizzato nel contratto individuale.

Questa significativa attenuazione del dovere di esclusività, per il quale la regola è che la doppia attività è consentita mentre il diniego ha ora carattere chiaramente residuale, è però ammessa soltanto quando l'orario di lavoro non superi la metà di quello ordinario.

In tutti gli altri casi, cioè nelle situazioni di part time ad orario maggiore del 50 per cento (anche se già esistenti prima dell'entrata in vigore della legge 662) ed in quelle di prestazioni ad orario pieno rese dal restante personale, senza eccezioni, il tradizionale dovere di esclusività resta confermato nella sua portata generale, salvo i casi di deroga consentiti da specifiche disposizioni riferentisi a settori ben individuati.

Risultano invece chiaramente rafforzate le sanzioni, poiché è diventata giusta causa di licenziamento (per il personale contrattualizzato, ovvero la decadenza per il personale tuttora non contrattualizzato) la violazione del divieto di svolgere attività ulteriore non autorizzata (comma 61). Quando risulti che un dipendente svolge altra attività lavorativa senza la richiesta autorizzazione, le amministrazioni possono ricorrere alla sanzione disciplinare del licenziamento, secondo le procedure di garanzia previste dai contratti collettivi. Costituisce violazione del dovere di esclusività anche la mancata comunicazione di imminente inizio di nuova attività da parte di chi già stia in regime di orario ridotto, poiché la disposizione citata prevede di comunicare «entro 15 giorni» l'eventuale successivo inizio di attività.

Data la severità degli effetti che possono derivare da comportamenti omissivi o non veritieri, è opportuno richiamare l'attenzione dei dipendenti sulla necessità di richiedere la prescritta autorizzazione anche quando essi intendano svolgere altri lavori occasionali. L'autorizzazione, continuerà ad essere rilasciata nei limiti e alle condizioni ricavabili dalla consolidata prassi applicativa della disciplina generale (risalente all'articolo 60 del DPR 3/1957 e confermata anche dall'articolo 58 del D.Lgs. 29/1993) ovvero da quella speciale esistente per particolari categorie (per esempio, il personale docente e il personale medico) per le quali il regime speciale delle attività consentite opera invece al di fuori della descritta disciplina del part time.

Il richiamo all'osservanza della nuova disposizione è tanto più opportuno se si considera che l'entrata in vigore delle nuove sanzioni, fissata al 1 marzo prossimo, è posteriore a quello dell'intera legge. Entro tale data dovranno cessare le situazioni vietate, per non ricadere nella sanzione sopra indicata.

Data la novità del regime sanzionatorio sarà opportuno richiamare l'attenzione dei dipendenti sulla normativa in argomento e far loro prendere visione della presente circolare, possibilmente prima della scadenza del suddetto termine.

Viste le numerose richieste di chiarimenti, si ribadisce che le attività consentite sono comunque tali se autorizzate dall'amministrazione, la quale continuerà ad attenersi ai propri consolidati indirizzi. Si rammenta soltanto, in questa sede, che, fatti salvi i regimi speciali previsti da fonti normative settoriali, le attività extra istituzionali sono da considerarsi incompatibili quando:

1. oltrepassano i limiti della saltuarietà e occasionalità;

2. si riferiscono allo svolgimento di libere professioni. Restano ferme le deroghe già previste da particolari disposizioni che in taluni casi (ad esempio per gli psicologi) ammettono l'iscrizione in elenchi speciali ovvero anche in quelli ordinari.

Le attività consentite sono, comunque, un'eccezione rispetto al prevalente e generale principio di incompatibilità Per questo, il potere di autorizzazione delle amministrazioni deve essere esercitato secondo criteri oggettivi e idonei a verificare la compatibilità dell'attività extra istituzionale in base alla natura della stessa, alle modalità di svolgimento e all'impegno richiesto. Si rammenta che l'autorizzazione si intende accolta se il provvedimento motivato di diniego non sia emanato entro trenta giorni dalla richiesta.

Sono escluse dalle sanzioni, e quindi anche dalla necessità della preventiva autorizzazione, le attività rese a titolo gratuito esclusivamente presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro.

Le attività gratuite che siano espressione di diritti della personalità costituzionalmente garantiti, quali la libertà di associazione e la manifestazione del pensiero (per esempio, partecipazione ad associazioni, comitati scientifici, pubblicistica, relazioni per convegni, collaborazioni giornalistiche, ecc.) sono da ritenersi senz'altro esercitabili. Si tratta di attività che sono comunque consentite purché non interferiscano con le esigenze del servizio e che, se a titolo oneroso, sono assoggettate ad autorizzazione. Per altre attività svolte a titolo gratuito occorrerà valutare caso per caso la loro compatibilità con il rapporto di lavoro in essere per cui resta fermo l'obbligo di chiedere ugualmente la prescritta autorizzazione.

Non si ha inoltre motivo di ritenere modificata la disciplina delle autorizzazioni quando si tratti di incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche (ad esempio: commissioni tributarie, consulenze tecniche, consigli di amministrazione, collegi sindacali, comitati di vigilanza, ecc.). Questa continuerà ad essere applicata secondo gli indirizzi consolidati.

La disciplina delle incompatibilità non riguarda il personale in distacco o aspettativa sindacale o per cariche elettive quando le attività sono connesse all'esercizio del proprio mandato, presumendosi in questi casi la non interferenza con le esigenze di servizio.

7. *Trasformazione a tempo pieno.*

Le legge 662 non modifica i precedenti criteri che regolano la cessazione del part time e il passaggio a tempo pieno. Restano, dunque valide le previsioni dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, che fissa, in linea generale, il decorso di un triennio per poter chiedere il ritorno al tempo pieno, che avverrà con precedenza su qualsiasi forma di acquisizione di personale. Nell'attesa dell'eventuale diversa definizione contrattuale della materia, per non vanificare il diritto al ritorno al tempo pieno sarà comunque cura del dipendente presentare la relativa domanda con congruo anticipo, per consentire all'amministrazione la tempestività dei successivi adempimenti.

8. *Servizi ispettivi.*

Occorre segnalare, infine, la necessità che le innovazioni ora introdotte, sia sotto il profilo dei limiti di orario che condizionano lo svolgimento di attività lavorative estranee al contratto di lavoro con l'amministrazione sia con riguardo al regime generale delle incompatibilità valido anche per il personale a tempo pieno, siano sottoposte ad attenta osservazione, tramite gli uffici ispettivi richiamati dal comma 62. Detta funzione ispettiva potrà essere svolta anche da un ufficio della propria struttura già abilitato a compiti di controllo, al quale sarà formalmente conferita anche tale specifica funzione.

La necessità di attivare controlli è assolutamente prioritaria, come emerge chiaramente dal tenore del comma 62, il quale prevede non solo l'obbligo per ciascuna amministrazione di effettuare verifiche a campione sul rispetto delle disposizioni in argomento, ma anche il coinvolgimento attivo di questo dipartimento e del ministero delle finanze.

9. *Enti locali esclusi.*

Il comma 65 prevede una particolare deroga per i piccoli comuni con meno di cinque dipendenti, purché non si tratti di enti strutturalmente deficitari. Dal tenore letterale della disposizione sembra doversi totalmente escludere il personale degli enti in questione da qualsiasi regime di part time, fermi restando eventuali rapporti in essere, che saranno ricondotti alle regole generali finora descritte.

Data la novità delle disposizioni in argomento ed i riflessi anche di ordine finanziario attesi, si reputa necessario il costante monitoraggio della diffusione del ricorso al part time, al quale provvederà il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del titolo V del D.Lgs. n. 29/1993.

Si coglie infine l'occasione per comunicare che è in corso di predisposizione il decreto interministeriale previsto dal comma 187 dell'articolo in argomento, sul cumulo del part time con la pensione di anzianità.

Il Ministro: BASSANINI

97A1375

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 7 febbraio 1997 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Chedid Rahal, console onorario della Repubblica libanese a Roma.

97A1303

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione di culto «Opera diocesana per l'assistenza religiosa - O.D.A.R.», in Belluno

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1997 viene approvato lo statuto della Fondazione di culto «Opera diocesana per l'assistenza religiosa - O.D.A.R.», con sede in Belluno, dadato 24 gennaio 1996 e composto di tredici articoli.

97A1295

Approvazione del nuovo statuto della Fabbriceria della chiesa concattedrale di S. Pietro Apostolo, in Feltre

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1997 viene approvato lo statuto della Fabbriceria della chiesa concattedrale di S. Pietro Apostolo, in Feltre (Belluno), datato 26 agosto 1996 e composto di ventuno articoli.

97A1297

Riconoscimento della personalità giuridica civile dell'istituto «Cenacolo Cuore addolorato e immacolato di Maria», in Cagliari.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1997 viene riconosciuta la personalità giuridica civile all'istituto «Cenacolo Cuore Addolorato e Immacolato di Maria», con sede in Cagliari e ne è approvato lo statuto datato 23 novembre 1995 e composto di undici articoli.

97A1298

Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto religioso di diritto diocesano «Sorelle missionarie della Misericordia», in Carini.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1997 viene riconosciuta la personalità giuridica civile all'istituto religioso di diritto diocesano denominato «Sorelle missionarie della Misericordia», con sede in Carini (Palermo), e ne è approvato lo statuto datato 13 luglio 1996 e composto di dieci articoli.

97A1299

Riconoscimento della personalità giuridica della casa di procura dell'Istituto Vita e Pax in Christo Jesu, in Roma

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1997, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla casa di procura dell'Istituto Vita e Pax in Christo Jesu, con sede in Roma, e ne è approvato lo statuto datato 23 novembre 1995 e composto di nove articoli.

97A1301

Riconoscimento della personalità giuridica della procura dell'Istituto delle operaie della Croce, in Roma, e autorizzazione alla stessa a conseguire un legato e ad accettare una donazione.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1997, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto, datato 28 maggio 1996 e composto di dieci articoli, alla procura dell'Istituto delle operaie della Croce, con sede in Roma.

L'ente è autorizzato, fatti salvi i diritti dei terzi, a conseguire il legato disposto da Maria Angeles Fuertes Soler con testamento pubblico in data 30 gennaio 1986 n. 110, per notaio Emilio Rosello Garcia, depositato in Italia presso il notaio Cesare Arcangeli di Roma con verbale in data 8 maggio 1987, n. 8228, di repertorio nonché ad accettare, fatta salva l'osservanza della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, la donazione disposta da Bernat Montoro Maria Amparo (o Desamparados) e Perez Balaquer Antonia con atto pubblico in data 27 maggio 1987, n. 8294 di repertorio per medesimo notaio. Formano oggetto delle liberalità le porzioni immobiliari site in Roma, via Aurelia, meglio descritte nella perizia giurata dell'arch. Maria Concordia Marchionna in data 11 giugno 1987, valutate L. 3.113.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma.

97A1300

Estinzione della Casa di S. Nicolò da Tolentino, in Gela

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1997, viene conferita efficacia civile al provvedimento di estinzione canonica della Casa di S. Nicolò da Tolentino, con sede in Gela (Caltanissetta).

97A1302

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Affidamento con contratto di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 2 dicembre 1994 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca per i farmaci - II fase, a seguito del decreto ministeriale 19 gennaio 1996 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 1996.

Programma nazionale di ricerca per i farmaci - II fase

Con decreto ministeriale 13 novembre 1996, n. 1500, è stata affidata alla Tecnofarmaci S.c.p.a. - Pomezia (Roma) l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 1 «Nuove prospettive nella prevenzione del danno d'organo (biologia, farmacologia e clinica della parete vascolare)» per un importo complessivo di 19.800 milioni di lire - di cui 18.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.800 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di 36 mesi.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1996, n. 1499, è stata affidata alla Bayer S.p.a. - Milano l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 2 «Nuovi meccanismi fisiopatologici suscettibili di sviluppi farmacologici (insulinoresistenza e aterosclerosi)» per un importo complessivo di 7.600 milioni di lire - di cui 7.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 600 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di 36 mesi.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1996, n. 1473, è stata affidata alla Tecnofarmaci S.c.p.a. - Pomezia (Roma) l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 3 «Prevenzione della evoluzione sfavorevole a valle del danno d'organo (fattori autonomici dell'infarto del miocardio)» per un importo complessivo di 6.600 milioni di lire - di cui 6.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 600 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di 36 mesi.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1996, n. 1503, è stata affidata al Consorzio Siena ricerche - Siena l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 4 «Meccanismi che conducono alla compromissione delle difese dell'anziano (immunodepressione nell'anziano)» per un importo complessivo di 17.600 milioni di lire - di cui 16.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.600 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di 36 mesi.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1996, n. 1497, è stata affidata al Consorzio autoimmunità tardiva C.AU.T. - Pomezia (Roma) l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 5 «Meccanismi responsabili della patologia immunitaria ad insorgenza tardiva (autoimmunità tardiva)» per un importo complessivo di 17.600 milioni di lire - di cui 16.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.600 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di 36 mesi.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1996, n. 1470, è stata affidata al Consorzio cardiomiopatia ipertrofica primitiva CA.I.P.- Pomezia (Roma) l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 6 «Meccanismi cellulari, vascolari e regolatori della ipertrofia miocardica (cardiomiopatia ipertrofica primitiva)» per un importo complessivo di 6.600 milioni di lire - di cui 6.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 600 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di 36 mesi.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1996, è stata affidata al Consorzio cardiomiopatia dilatativa primitiva CAR.DI. - Pomezia (Roma) l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferente al tema n. 7 «Meccanismi cellulari, circolatori e regolatori della insufficienza cardiaca (cardiomiopatia dilatativa primitiva)» per un importo complessivo di 8.800 milioni di lire - di cui 8.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 800 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di 36 mesi.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1996, n. 1472, è stata affidata alla Tecnofarmaci S.c.p.a. - Pomezia (Roma) l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 8 «Aspetti epidemiologici, nosologici ed organizzativi delle malattie rare» per un importo complessivo di 6.600 milioni di lire - di cui 6.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 600 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di 36 mesi.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1997, n. 4, è stata affidata alla Biocine S.p.a. - Siena l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 10 «Aspetti terapeutici relativi alla chemioterapia e/o alla vaccinazione in malattie ad alto impatto sanitario nei paesi in via di sviluppo (malaria, lebbra, tubercolosi)» per un importo complessivo di 4.400 milioni di lire - di cui 4.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 400 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di 36 mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula dei relativi contratti di ricerca.

Contratti e capitolati tecnici sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

97A1304

Affidamento con contratto di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 5 febbraio 1991 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca per l'ambiente, a seguito del decreto ministeriale 19 luglio 1995 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1995.

Programma nazionale di ricerca per l'ambiente

Con decreto ministeriale 17 maggio 1996, n. 1059 è stata affidata al Centro sviluppo materiali S.p.a. - Roma l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 11 «Riduzione delle emissioni da produzioni siderurgiche attraverso tecnologie innovative per il trattamento ed il recupero dei reflui» per un importo complessivo di 10.500 milioni di lire - di cui 9.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.500 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di 48 mesi.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1996, n. 1060, è stata affidata al Centro sviluppo materiali S.p.a. - Roma l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 13 «Processi di termodistruzione dei rifiuti ad elevata affidabilità e sicurezza» per un importo complessivo di 19.000 milioni di lire - di cui 17.500 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.500 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di 60 mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula dei relativi contratti di ricerca.

Contratti e capitolati tecnici sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

97A1307

Affidamento con contratto di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 3 novembre 1994 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca per le tecnologie in cardiologia - II fase, a seguito dei decreti ministeriali 28 settembre 1995 e 19 gennaio 1996 pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1996 e n. 68 del 21 marzo 1996.

Programma nazionale di ricerca per le tecnologie in cardiologia - II fase

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1996, n. 1478, è stata affidata alla Tecnobiomedica S.p.a. - Pomezia (Roma) l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 1 «Cuore artificiale di terza generazione» per un importo complessivo di 20.900 milioni di lire - di cui 19.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.900 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di 60 mesi.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1996, n. 1475, è stata affidata alla DI.DE.CO. S.p.a. - Mirandola (Modena) l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 2 «Sistemi fisiologici di circolazione extra-corporea» per un importo complessivo di 20.835 milioni di lire - di cui 18.935 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.900 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di 48 mesi.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1996, n. 1477, è stata affidata alla Esaote S.p.a. - Casale Monferrato (Alessandria) l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 3 «Nuove tecniche ecocardiografiche» per un importo complessivo di 15.400 milioni di lire - di cui 14.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.400 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di 36 mesi.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1996, n. 1476 è stata affidata alla S.I.A.S. Società italiana apparecchi scientifici S.p.a. - Villanova di Castenaso (Bologna) l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 4 «Angiografia digitale ad alto rapporto prestazioni/costo» per un importo complessivo di 6.750 milioni di lire - di cui 6.200 milioni di lire per le attività di ricerca e 550 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di 36 mesi.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1996, n. 1474, è stata affidata alla Tecnobiomedica S.p.a. Pomezia (Roma) l'esecuzione con contratto di ricerca. da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 5 «Sistemi e dispositivi per cardioangiologia interventistica» per un importo complessivo di 10.890 milioni di lire - di cui 9.900 milioni di lire per le attività di ricerca e 990 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di 60 mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula dei relativi contratti di ricerca.

Contratti e capitolati tecnici sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

97A1305

Affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 21 maggio 1992 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca sulle tecnologie per la costruzione e la salvaguardia delle strutture edilizie, a seguito del decreto ministeriale 20 luglio 1995 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1995.

Programma nazionale di ricerca sulle tecnologie per la costruzione e la salvaguardia delle strutture edilizie

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1996, n. 1452, è stata affidata alla Syremont S.p.a. - Milano l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 2 «Tecniche e prodotti per il consolidamento e la manutenzione in zone archeologiche» per un importo complessivo di 13.997 milioni di lire - di cui 12.997 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.000 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di 36 mesi.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1996, n. 1469, è stata affidata al Consorzio CO.RI.R.E. - Roma l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 4 «Metodologie e tecnologie per la gestione e l'attuazione di interventi di recupero e di consolidamento nei centri storici» per un importo complessivo di 16.000 milioni di lire - di cui 14.500 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.500 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di 36 mesi.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1996, n. 1451, è stata affidata al Consorzio Tecnoreti - Vibo Valentia l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 7 «Tecnologie per la realizzazione, il ripristino e la salvaguardia delle reti dei servizi» per un importo complessivo di 18.000 milioni di lire - di cui 16.500 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.500 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di 33 mesi.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1996, n. 1479, è stata affidata al Consorzio C.I.D.A.G.I. - Brindisi l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 9 «Tecniche e materiali per l'incremento dell'affidabilità e della durabilità delle grandi infrastrutture» per un importo complessivo di 16.000 milioni di lire - di cui 14.500 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.500 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di 32 mesi.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1996, n. 1437, è stata affidata alla Borini costruzioni S.p.a. Torino l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 12 «Tecnologie di miglioramento della sicurezza attiva e passiva per i beni contenuti negli edifici e per i fruitori» per un importo complessivo di 10.000 milioni di lire - di cui 9.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.000 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di 36 mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula dei relativi contratti di ricerca.

Contratti e capitolati tecnici sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

97A1306

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 9/97

Specialità medicinale: CARNITENE OS 10 FL monod. 1 g, numero di A.I.C.: 0188610042.

Società: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., viale Shakespeare, 47, 00144 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti. La composizione è così modificata: principio attivo invariato, eccipienti: acido malico mg 34, sodio benzoato mg 48, sodio saccarinato biidrato mg 5, aroma arancio eliminato, acqua depurata q.b. a ml 10.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 45/97

Specialità medicinale: ACELLUVAX DTP:

fiala 0,5 ml numero di A.I.C.: 029401015;

fiala siringa pronto uso 0,5 ml numero di A.I.C.: 029401027.

Società: Chiron S.p.a., via Fiorentina, 1, 53100 Siena.

Oggetto provvedimento di modifica: cambiamento di denominazione del medicinale. È approvata la modifica di denominazione da Acelluvax DTP a TRIACELLUVAX.

97A1293

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 22068 del 3 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Gie già Ansaldo Componenti dal 30 dicembre 1994 Ansaldo Ene, con sede in Genova e unità di Legnano (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 9 dicembre 1995 al 31 marzo 1996.

La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale n. 22069 del 3 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Varese, con sede in Varese e unità di Varese, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 2 giugno 1994 al 1° dicembre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 2 dicembre 1994 al 1° giugno 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 22070 del 3 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Gie già Ansaldo Componenti dal 30 dicembre 1994 Ansaldo Ene, con sede in Genova e unità di Genova e Milano, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione salariale così concesso, per il periodo dal 9 dicembre 1995 al 31 marzo 1996.

La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto legislativo 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale n. 22071 del 3 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prosidea, con sede in Torino e unità di Favria (Torino), per un massimo di 7 dipendenti e Novi Ligure (Alessandria), per un massimo di 1 dipendente, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 aprile 1996 al 12 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22072 del 3 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industrial Technologies Italia, con sede in Castellalto (Teramo) e unità di Castellalto (Teramo), per un massimo di 22 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 ottobre 1996 al 3 aprile 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 4 aprile 1997 al 3 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22073 del 3 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.S.E. - Officine Meccaniche Sant'Emilio, con sede in Teramo e unità di Teramo, zona industriale S. Atto, per un massimo di 29 dipendenti, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 novembre 1996 al 3 maggio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 4 maggio 1997 al 3 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22074 del 3 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piacenza veicoli industriali, con sede in Cremona e unità di Cremona, per un massimo di 29 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 novembre 1996 al 3 maggio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 4 maggio 1997 al 3 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22075 del 3 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fages, con sede in Milano e unità di Bertinoro (Forlì), per un massimo di 16 dipendenti, deposito di Gaggiano (Milano), per un massimo di 3 dipendenti e Forlimpopoli (Forlì), per un massimo di 4 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 ottobre 1996 al 28 aprile 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 29 aprile 1997 al 28 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22076 del 3 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cos.Met., con sede in Caselle Torinese (Torino) e unità di Caselle Torinese (Torino), per un massimo di 13 dipendenti e Monticchio Bagni fraz. di Rionero in V. (Potenza), per un massimo di 11 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 luglio 1996 al 1° gennaio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 2 gennaio 1997 al 1° luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22077 del 3 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Meccanica di Leinì, con sede in Torino e unità di Rivoli (Torino), per un massimo di 17 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 novembre 1996 al 4 maggio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 5 maggio 1997 al 4 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22078 del 3 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.C.F., con sede in Beinasco (Torino) e unità di Beinasco (Torino), per un massimo di 13 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 agosto 1996 al 7 febbraio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dall'8 febbraio 1997 al 7 agosto 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22079 del 3 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Bertellino, con sede in Mathi Canavese (Torino) e unità di Mathi Canavese (Torino), per un massimo di 13 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 ottobre 1996 al 18 aprile 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 19 aprile 1997 al 18 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22080 del 3 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. MBM Meregaglia, con sede in Milano e unità di Trezzano (Milano), per un massimo di 11 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° dicembre 1995 al 31 maggio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° giugno 1996 al 30 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22081 del 3 febbraio 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1996, della ditta S.r.l. Prometal Italia, con sede in Napoli e unità di Luogosano (Avellino).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Prometal Italia, con sede in Napoli e unità di Luogosano (Avellino), per il periodo dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1996 con decorrenza 1° aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22082 del 3 febbraio 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 marzo 1996 al 1° settembre 1996, della ditta S.p.a. Co.Ind., con sede in Manoppello (Pescara) e unità di Manoppello (Pescara) e Pontecorvo (Frosinone).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Co.Ind., con sede in Manoppello (Pescara) e unità di Manoppello (Pescara) e Pontecorvo (Frosinone), per il periodo dal 2 marzo 1996 al 1° settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 2 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22083 del 3 febbraio 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° marzo 1996 al 31 agosto 1996, della ditta S.p.a. Bacini napoletani, con sede in Napoli e unità di Cantieri di Napoli (Napoli).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Bacini napoletani, con sede in Napoli e unità di Cantieri di Napoli (Napoli), per il periodo dal 1° marzo 1996 al 31 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 29 marzo 1996 con decorrenza 1° marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22084 del 3 febbraio 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° marzo 1996 al 31 agosto 1996, della ditta S.p.a. Cantieri del Mediterraneo, con sede in Napoli e unità di Napoli.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cantieri del Mediterraneo, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 1° marzo 1996 al 31 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 29 marzo 1996 con decorrenza 1° marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22085 del 3 febbraio 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 15 aprile 1996 al 14 ottobre 1996, della ditta S.r.l. Seletecnica, con sede in Milano e unità di Milano.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Seletecnica, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 15 aprile 1996 al 14 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1996 con decorrenza 15 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22086 del 3 febbraio 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1° dicembre 1995 al 31 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Marcotex, con sede in Melfi (Potenza) e unità di Dairago (Milano) e Melfi (Potenza).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Marcotex, con sede in Melfi (Potenza) e unità di Dairago (Milano) e Melfi (Potenza), per il periodo dal 1° dicembre 1995 al 30 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 2 gennaio 1996 con decorrenza 1° dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° maggio 1996 al 31 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1996 con decorrenza 1° maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22087 del 3 febbraio 1997, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 2 gennaio 1996 al 1° gennaio 1997, della ditta S.r.l. Micromax-Simac, con sede in Beregazzo con Figliaro (Como) e unità di Beregazzo con Figliaro (Como) e Gessate (Milano).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Micromax-Simac, con sede in Beregazzo con Figliaro (Como) e unità di Beregazzo con Figliaro (Como) e Gessate (Milano), per il periodo dal 2 gennaio 1996 al 1° luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1996 con decorrenza 2 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22088 del 3 febbraio 1997, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.p.a. ABB Sace, con sede in Bergamo e unità di S. Martino in Strada (Lodi).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ABB Sace, con sede in Bergamo e unità di S. Martino in Strada (Lodi), per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1996 con decorrenza 1° gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22089 del 3 febbraio 1997, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 febbraio 1997, della ditta S.p.a. ABB Installazioni, con sede in Milano e unità di Cesano Maderno (Milano).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ABB Installazioni, con sede in Milano e unità di Cesano Maderno (Milano), per il periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 1° marzo 1996 con decorrenza 12 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22090 del 3 febbraio 1997, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 19 febbraio 1996 al 18 febbraio 1997, della ditta S.p.a. Aster associate termoimpianti, con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e unità di Cinisello Balsamo (Milano), Milano e S. Donato Milanese (Milano).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Aster associate termoimpianti, con sede in Cinisello Balsamo (Milano), e unità di Cinisello Balsamo (Milano), Milano e S. Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 19 febbraio 1996 al 18 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1996 con decorrenza 19 febbraio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 19 agosto 1996 al 18 febbraio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22091 del 3 febbraio 1997, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 16 febbraio 1995 al 31 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Barilla alimentare - Gruppo Barilla, con sede in Parma e unità di Cagliari.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Barilla alimentare - Gruppo Barilla, con sede in Parma e unità di Cagliari, per il periodo dal 16 febbraio 1995 al 15 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 30 dicembre 1994 con decorrenza 16 febbraio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 16 agosto 1995 al 15 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1995 con decorrenza 16 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 16 febbraio 1996 al 15 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1996 con decorrenza 16 febbraio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 16 agosto 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1996 con decorrenza 16 agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22092 del 3 febbraio 1997, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Same, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 26 giugno 1996 al 25 dicembre 1996.

Con decreto ministeriale n. 22093 del 3 febbraio 1997, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edi.Me. Edizioni Meridionali, con sede in Napoli e unità di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Roma e Salerno, per il periodo dal 1° agosto 1996 al 27 gennaio 1997.

Con decreto ministeriale n. 22094 del 3 febbraio 1997, è accertata la condizione di crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 15 febbraio 1996 al 14 febbraio 1997, della ditta S.p.a. Nuova editoriale tipografica, con sede in Bolzano e unità di Bolzano.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova editoriale tipografica, con sede in Bolzano e unità di Bolzano, per il periodo dal 15 febbraio 1996 al 14 agosto 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 15 agosto 1996 al 14 febbraio 1997.

97A1273

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1997 i poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa «Santo Stefano Nuovo», con sede in Cave (Roma), sono stati prorogati per sei mesi dalla data del decreto medesimo.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1997 i poteri conferiti al dott. Fabio Mulonia commissario governativo della società cooperativa edilizia «Medicea 2000», con sede in Bianco (Reggio Calabria), sono stati prorogati fino al trimestre successivo alla data del decreto medesimo.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1997 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa di produzione «G.Es.As.», con sede in Falciano del Massico (Caserta), costituita il 5 marzo 1982 per rogito notaio dott. Angelo Golia ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi l'avv. Maria Concetta Ferrara nata a Lusciano il 9 dicembre 1942.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1997 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «Edilpopolare A. Gramsci», con sede in Marigliano (Napoli), costituita il 16 giugno 1974 per rogito notaio N. T. De Majo ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il rag. Salvatore Catuogno nato a Napoli il 2 gennaio 1960.

97A1294

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 22095 del 3 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 18 luglio 1994 all'11 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magazzini regionali Il Lavoratore, con sede in Torreano di Martignacco (Udine) e unità di Campoformido (Udine), Torreano di Martignacco (Udine) e Udine, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 17 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 23,30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unità, di cui tre part-time da 20 ore a 13,5 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 153 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magazzini regionali Il Lavoratore, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22096 del 3 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aster, con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 12 unità, su un organico complessivo di 176 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aster, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22097 del 3 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 4 aprile 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirrone ing. Francesco, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 21 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 31 unità, su un organico complessivo di 41 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirrone ing. Francesco, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22098 del 3 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma terzo del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edinform, con sede in Napoli e unità di Napoli e Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 13 unità, di cui uno part-time da 24 ore a 10,5 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 18 unità.

L'I.N.P.S. e l'I.N.P.G.I., ove interessato, sono altresì autorizzati, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edinform, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-leggge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22099 del 3 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 15 aprile 1996 al 14 aprile 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lavanderia Scotlandi, con sede in Bologna e unità di Bologna, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 33,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 13 unità, su un organico complessivo di 21 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lavanderia Scotlandi, a corrispondere i particolari benefici previsti dal comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22100 del 3 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 15 luglio 1996 al 14 luglio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Toscana Cotto, con sede in Rignano sull'Arno (Firenze) e unità di Rignano sull'Arno (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 100 unità, di cui part-time da 20 a 14 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 104 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Toscana Cotto, a corrispondere i particolari benefici previsti dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22101 del 3 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 16 settembre 1996 al 15 settembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autostir, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unità di S. Giustino (Perugia) e Sansepolcro (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 128 unità, su un organico complessivo di 128 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autostir, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22102 del 3 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 10 giugno 1996 al 9 giugno 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Del Tongo industria per l'arredamento, con sede in Tegoleto (Arezzo) e unità di Tegoleto (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 80 unità, su un organico complessivo di 161 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Del Tongo industria per l'arredamento, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22103 del 3 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1995 al 19 settembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fosfotec, con sede in Palermo e unità di Crotone, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, decorrente dal 20 settembre 1995, la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di 228 lavoratori di cui 49 giornalieri da 39 a 23,30 ore medie settimanali e 179 turnisti da 36 a 21,36 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 248 lavoratori.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fosfotec, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22104 del 3 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1996 al 19 settembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fosfotec, con sede in Palermo e unità di Crotone, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, decorrente dal 20 settembre 1996, la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di 190 lavoratori di cui 39 giornalieri da 39 a 23,40 ore medie settimanali e 151 turnisti da 36 a 21,6 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 212 lavoratori.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fosfotec, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22105 del 3 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 20 febbraio 1996 al 19 febbraio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Termisol termica, con sede in Livorno e unità di Pisticci Scalo (Matera), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 10 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 4 unità, su un organico complessivo di 154 lavoratori.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Termisol termica, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22106 del 3 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 20 febbraio 1995 al 19 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Termisol termica, con sede in Livorno e unità di Pisticci Scalo (Matera), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 10 ore medie settimanali nei confronti di un numero di lavoratori pari a 4 unità, su un organico complessivo di 100 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Termisol termica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22107 del 3 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 31 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 9 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 19,20 ore medie settimanali nei confronti di un numero di lavoratori pari a 133 unità, su un organico complessivo di 133 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22108 del 3 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 16 maggio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sartori confezioni, con sede in Vicenza e unità di Vicenza, Verona, Padova e Venezia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero di lavoratori pari a 62 unità, di cui 5 part-time da 20 a 15 ore medie settimanali e 4 part-time da 24 a 18 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 112 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sartori confezioni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

97A1274

REGIONE VENETO

Ampliamento e variazione di titolarietà dell'autorizzazione ad esercitare lo stabilimento termale denominato «Olimpia», in Montegrotto Terme.

Con provvedimento n. 4341 del 1° ottobre 1996, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare a tutti effetti di competenza regionale, alla S.r.l. H. Terme Olimpia, con sede in Montegrotto Terme (Padova), viale Stazione n. 25, partita IVA 01429730284, l'autorizzazione ad esercitare lo stabilimento termale, denominato «Olimpia», sito in comune di Montegrotto Terme (Padova), così come ampliato, per cure di bagni, fanghi, massaggi speciali e subacquei, inalazioni, aerosol, estetica, grotta palestra, bagni in piscina coperta e scoperta nonché cure sinergiche e complementari;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Leonardo Ruzzante.

97A1329

Autorizzazione ad esercitare lo stabilimento di imbottigliamento per la produzione e la messa in vendita dell'acqua minerale «Nuova Dolomiti», in Valli del Pasubio.

Con provvedimento n. 5619 del 10 dicembre 1996, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di autorizzare a tutti gli effetti di competenza regionale, la Norda S.p.a., con sede legale in Milano, via Bartolini n. 19, e sede amministrativa in Valle del Pasubio (Vicenza), via Gisbenti n. 7, codice fiscale 04848000156, ad esercitare lo stabilimento d'imbottigliamento per la produzione e la vendita anche dell'acqua minerale naturale, denominata «Nuova Dolomiti», in comune di Valli del Pasubio (Vicenza);

di prendere atto che la direzione sanitaria sarà assunta dal dott. Sampietro Franco, anche relativamente all'acqua «Nuova Dolomiti».

97A1330

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori sottoelencati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di economia:

P01B «politica economica», comprendente la disciplina «politica economica» (un posto).

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

D02A «geografia fisica e geomorfologia», comprendente la disciplina «geografia fisica» (un posto).

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento dei professori chiamati resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

97A1377

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero del tesoro 23 gennaio 1997 concernente: «Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantuno e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 gennaio 1997». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 27 gennaio 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nel secondo comma del dispositivo riportato a pag. 17, prima colonna, quarto rigo, dove è scritto: «... i buoni a novanta giorni con scadenza 15 aprile *1977*,...», leggasi: «... i buoni a novanta giorni con scadenza 15 aprile *1997*, ...».

97A1378

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.